

Gazzetta Ufficiale N. 156 del 7 Luglio 2011

DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011 , n. 100

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
- sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.
(11G0145)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2007, ed in particolare l'articolo 22;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici;

Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995;

Considerata l'opportunità di istituire sul territorio nazionale un sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati metallici ai fini della tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori e di disciplinare tale sorveglianza ai fini di garantire una applicazione uniforme della norma e di non creare ostacoli al sistema industriale nazionale e a quello dei traffici commerciali; Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, di disposizioni integrative e correttive dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 aprile 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno reso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente:

«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonche' i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e' rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di

sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività' nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da' comunicazione all'ISPRA.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.».

2. All'articolo 107, comma 2, lettera d-ter), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: "di risulta" sono soppresse.

3. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente articolo, e' adottato entro 60 giorni successivi all'esito positivo delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995.

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con

determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O.
- La direttiva 27 novembre 1989, n. 89/618/Euratom (Direttiva del Consiglio concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva), e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 dicembre 1989, n. L 357.
- La direttiva 4 dicembre 1990, n. 90/641/Euratom (Direttiva del Consiglio concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata), e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 1990, n. L 349.
- La direttiva 3 febbraio 1992, n. 92/3/Euratom (Direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunita' e fuori da essa), pubblicata nella G.U.C.E. 12 febbraio 1992, n. L 35. Entrata in vigore il 17 febbraio 1992.
- La direttiva 13 maggio 1996, n. 96/29/Euratom, e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 159.
- Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2000, n. 203, S.O.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153.
- L'art. 125 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recita:
«Art. 125 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della difesa, della sanita', dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente capo alle attivita' di trasporto di materie radioattive, anche in conformita' alla normativa internazionale e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono essere preventivamente comunicati alle autorita' chiamate ad intervenire nel corso dell'emergenza, nonche' le relative modalita' di comunicazione.».
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95.
- La direttiva 2003/122/Euratom e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.

- Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 1 e 22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O.:

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e B. Per le direttive elencate negli Allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'Allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in

vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'art. 6 della presente legge.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli Allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi adottati dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»;

«Art. 22 (Disposizioni occorrenti per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita' di cui all'art. 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;

b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle

eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorità locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;

d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;

e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;

f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana.

2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo è trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione del relativo parere.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

- Il testo dell'art. 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2009, n. 68, così recita:

«Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230). - 1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.».

2. All'art. 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi» sono aggiunte le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

b) al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

c) al comma 1, dopo le parole: «esportazioni dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile

nucleare esaurito»;

d) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:

«a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta di cui all'art. 29 o dell'autorizzazione di cui all'art. 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attivita' esenti da detti provvedimenti. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede;»;

e) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:

«b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione o le province autonome di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonche' nel caso di transito nel territorio italiano. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede.»;

f) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/Euratom» sono soppresse;

g) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:

a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;

b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.

4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate:

a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;

b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile;

c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la

spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4, se la spedizione e' effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4-bis dell'art. 32 e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro.

4-ter. Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 32 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro.».

4. Al comma 1 dell'art. 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

5. L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dall'Allegato al presente decreto. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 146 del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1995.

6. Dopo l'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Particolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare Esauro). - 1. Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, ai fini dell'applicazione dell'art. 32 del presente decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:

a) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non e' previsto un ulteriore uso da parte dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione e' accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'Autorita' di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione;

b) combustibile esauro: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esauro puo' essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;

c) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esauro per un ulteriore uso;

d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esauro in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;

e) stoccaggio: la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esauro in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;

f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esauro, e' responsabile conformemente alla normativa applicabile per tali materiali

e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;
g) domanda debitamente compilata: il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.».

7. L'art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente:

«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresì tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'art. 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'art. 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresì effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed alle Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.».

- La direttiva 2006/117/Euratom e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2006, n. L 337.

- La direttiva 98/34/CE (Direttiva del Parlamento

europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione), e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.

Note all'art. 1:

- Per i riferimenti sul decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 107 e 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995, citato nelle premesse, come modificati dal presente decreto:

«Art. 107 (Taratura dei mezzi di misura. Servizi riconosciuti di dosimetria individuale). - 1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi ed i ratei di dose nonche' delle attivita' e concentrazioni di attivita', volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualita' di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita l'ANPA e l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio di detti certificati, nel rispetto delle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 273, che definisce l'attribuzione delle funzioni di istituto metrologico primario nel campo delle radiazioni ionizzanti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mezzi radiometrici impiegati per:

- a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 79, comma 1, lettera b) n. 3);
- b) la sorveglianza ambientale di cui all'art. 103, comma 2, lettera c), d), ed e), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'art. 79, comma 5;
- c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente, il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo o dei livelli di esenzione di cui all'art. 30;
- d) il controllo sulla radioattivita' ambientale e sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale, di cui all'art. 104;
- d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;
- d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici, di cui all'art. 157;
- e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al capo X.

3. Gli organismi che svolgono attivita' di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui all'art. 10-ter, comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene

conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e della sanita', sentiti l'ANPA, l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'ISPESL, sono disciplinate le modalita' per l'abilitazione dei predetti istituti.»;

«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonche' i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e' rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche europee ed i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e della politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle Dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalita' di applicazione nonche' i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'art. 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'art. 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle

province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da' comunicazione all'ISPRA.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.».

Art. 2

Regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici

1. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici e' effettuata sui prodotti indicati nell'allegato I.

2. Per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II.

Note all'art. 2:

- Per il testo dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 157 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le note all'art. 1.

- Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto legislativo 230 del 1995, citato nelle premesse:

«Art. 78 (Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', e' istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:

a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 KeV;

b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza

fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 10⁴ neutroni al secondo;

c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'art. 7 del capo II del presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i titoli di studio e la qualificazione professionale, nonche' le modalita' per la formazione professionale, per l'accertamento della capacita' tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo restando quanto stabilito all'art. 93 per i casi di inosservanza dei compiti.».

Art. 3

Invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Maroni, Ministro dell'interno

Fazio, Ministro della salute

Sacconi, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato 1

(previsto dall'articolo 2, comma 1)

=====
DESCRIZIONE (Nomenclatura Combinata (NC8)) CODICE
=====
LAVORI DI FONDERIA

Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per
incroci o scambi, di rotaie di strade ferrate, di ghisa,
di ferro o di acciaio 73023000

Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per uso
domestico, della voce 7321, di ghisa, ferro o acciaio,
n.n.a. 73219000

Radiatori per il riscaldamento centrale (a riscaldamento
non elettrico) e loro parti, di ghisa (escl. parti nominate
o incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale) 73221100

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non
Smaltati 73239100

Articoli di ferro o acciaio, gettati in forma "fusi",
n.n.a. (escl. di ghisa non malleabile o malleabile nonche'
palle e oggetti simili per mulini) 73259990

Lavori di getti di alluminio, n.n.a. 76169910

Articoli di magnesio, n.n.a. 81049000

Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa,
n.n.a. 84039010

Parti di turbine e ruote idrauliche, n.n.a. e regolatori
di turbine idrauliche, di getti di ghisa, di ferro o di
acciaio 84109010

Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 8426,
8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio,
n.n.a. 84314920

Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della

pasta di materie fibrose cellulosiche, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 84399110

Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per la finitura della carta o del cartone, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 84399910

Parti di macchine per lavare la biancheria, n.n.a. 84509000

Parti di macchine per cucire, n.n.a. 84529000

Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8464, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 84669120

Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8465, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 84669220

Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di materie minerali della voce 8474, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 84749010

Parti di macchine delle precedenti voci 8476 84769000

Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 84779010

Parti di macchine ed apparecchi meccanici, aventi funzioni autonome, di getti di ghisa di ferro o di acciaio, n.n.a. 84799020

Volani e pulegge, incl. le carrucole a staffa, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 84835020

Innesti ed organi di accoppiamento, incl. i giunti di articolazione, per macchine, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 84836020

Altre parti di alberi di trasmissione, di ingranaggi, di innesti ed altri organi della voce 8483, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a. 84839081

Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza particolari caratteristiche, di ghisa (non malleabile) n.n.a. 84879010

Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza particolari caratteristiche, di ghisa malleabile, n.n.a. 84879030

Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza particolari caratteristiche, di getti di acciaio, n.n.a. 84879051

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 85030091

Assi, anche montati; ruote e loro parti, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 86071901

Parti per freni a dischi trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni, n.c.a.(escl.quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 8708.30.10) 87083091

Freni e servo freni e loro parti per trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni n.c.a. (escl.quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 8708.30.10 e per i freni a disco) 87083099

Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata <= 2500cm cubi o con pistone ad accensione a scintilla di cilindrata <=2800 cm cubi e dei veicoli speciali a motore della voce 8705 n.c.a 87085020

Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelli per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20) 87085035

Parti di assi portanti per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a. 87085091

Parti di ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a. 87085099

Ruote, loro parti ed accessori, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione "diesel o semidiesel", di cilindrata <= 2.500 cm cubi o con accensione a scintilla, di cilindrata <= 2.800 cm cubi, degli autoveicoli per usi specialidella voce 8705 87087010

Ruote e loro parti ed accessori per trattori, di autoveicoli per il trasporto di 10 e piu' persone ecc. 87087050

Parti di ruota a forma di stella ecc. 87087091

Altre parti di rimorchi e semirimorchi 87169090

SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI RAME

RAME

Barre e profilati di rame raffinato 7407 10 00

Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone) 7407 21 10

Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone) 7407 21 90

Barre e profilati a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (a 7407 29 10

Barre e profilati a base di altre leghe di rame 7407 29 90

Fili di rame raffinato di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversal 7408 11 00

Fili di rame raffinato di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversal 7408 19 10

Fili di rame raffinato di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversal 7408 19 90

Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone) 7408 21 00

Fili di leghe di rame a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinc 7408 22 00

Fili di altre leghe di rame 7408 29 00

Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, arrotolati 7409 11 00

Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, altri 7409 19 00

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco (ottone), di spessore superiore 7409 21 00

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco (ottone), di spessore superiore 7409 29 00

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno (bronzo), di spessore superiore 7409 31 00

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno (bronzo), di spessore superiore 7409 39 00

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel (cupronichel), di spessore supe 7409 40 10

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone), di spessore 7409 40 90

Lamiere e nastri di altre leghe di rame, di spessore superiore a 0,15 mm 7409 90 00

Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15 7410 11 00

Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 7410 12 00

Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15 7410 21 00

Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 7410 22 00

NICHEL NICHEL

Barre e profilati, di nichel non legato 7505 11 00

Barre e profilati, di leghe di nichel 7505 12 00

Fili di nichel non legato 7505 21 00

Fili di leghe di nichel 7505 22 00

Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato 7506 10 00

Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel 7506 20 00

ALLUMINIO ALLUMINIO

Barre di alluminio non legato 7604 10 10

Profilati di alluminio non legato 7604 10 90

Profilati cavi di leghe di alluminio 7604 21 00

Barre di leghe di alluminio 7604 29 10

Profilati di leghe di alluminio 7604 29 90

Fili di alluminio non legato di cui la piu' grande dimensione della sezione tras 7605 11 00

Fili di alluminio non legato, altri 7605 19 00

Fili di leghe di alluminio 7605 21 00

Fili di leghe di alluminio, altri 7605 29 00

Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare 7606 11 10

Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri 7606 11 91

Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri 7606 11 93

Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri 7606 11 99

Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare 7606 12 10

Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri 7606 12 50

Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri 7606 12 91

Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri 7606 12 93

Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri 7606 12 99

Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare 7606 91 00

Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare 7606 92 00

Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati 7607 11 11

Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati 7607 11 19

Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati 7607 11 90

Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri 7607 19 10

Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri, di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm, autoadesivi 7607 19 91

Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri 7607 19 99

Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto 7607 20 10

Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto 7607 20 91

Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto 7607 20 99

PIOMBO PIOMBO

Fogli e nastri, di piombo, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm 7804 11 00

Lamiere, di piombo 7804 19 00

Polveri e pagliette, di piombo 7804 20 00

ZINCO ZINCO

Barre, profilati e fili, di zinco 7904 00 00

Lamiere, fogli e nastri, di zinco 7905 00 00

STAGNO STAGNO

Barre, profilati e fili, di stagno 8003 00 00

ALTRI METALLI COMUNI ALTRI METAL

Fili di tungsteno (wolframio) 8101 96 00

Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, 8101 99 10

Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli 8102 95 00

Fili, di molibdeno 8102 96 00

Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli 8103 90 10

(barre, profilati, fili, lamiere, di magnesio) ex 81049000

(barre, profilati, fili, lamiere, di cobalto) ex 81059000

(barre, profilati, fili, lamiere, di bismuto) ex 81060090

(barre, profilati, fili, lamiere, di cadmio) ex 81079000

Barre, profilati e fili, di titanio 8108 90 30

Lamiere, nastri e fogli, di titanio 8108 90 50

(barre, profilati, fili, lamiere, di zirconio) ex 8109 90 00

(barre, profilati, fili, lamiere, di antimonio) ex 8110 90 00

(barre, profilati, fili, lamiere, di manganese) ex 8111 00 90

(barre, profilati, fili, lamiere, di berillio) ex 8112 19 00

(barre, profilati, fili, lamiere, di cromo) ex 8112 29 00

(barre, profilati, fili, lamiere, di tallio) ex 8112 59 00

(barre, profilati, fili, lamiere, di afnio (celtio), germanio) ex 8112 99 20

(barre, profilati, fili, lamiere, di niobio (colombio), renio) ex 8112 99 30

(barre, profilati, fili, lamiere, di gallio, indio, vanadio) ex 8112 99 70

(barre, profilati, fili, lamiere, di cermet) ex 8113 00 90

Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone) 7403 21 00

Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo) 7403 22 00

Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405) 7403 29 00

Leghe di nichel 7502 20 00

Leghe di alluminio, secondario, in lingotti o allo stato liquido 7601 20 91

Leghe di alluminio, secondario, altri 7601 20 99

Leghe di piombo 7801 99 91

Leghe di zinco 7901 20 00

Leghe di stagno 8001 20 00

00 Magnesio greggio, altri (leghe) ex 8104 19 00

C - ELENCO DEI CODICI E DEI PRODOTTI GREGGI C - ELENCO DI METALLI MINORI

Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione 8101 94 00

Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione 8102 94 00

Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri 8103 20 00

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri 8105 20 00

Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri 8106 00 10

Cadmio greggio; polveri 8107 20 00

Titanio greggio; polveri 8108 20 00

Zirconio greggio; polveri 8109 20 00

Antimonio greggio; polveri 8110 10 00

Manganese greggio; polveri 8111 00 11

Berillio greggio; polveri 8112 12 00

Cromo greggio; polveri 8112 21 90

Tallio greggio; polveri 8112 51 00

Afnio (celtio) greggio; cascami e avanzzi; polveri 8112 92 10

Niobio (colombio), renio greggi; cascami e avanzzi;
polveri 8112 92 31

Indio greggio; cascami e avanzzi; polveri 8112 92 81

Gallio greggio; cascami e avanzzi; polveri 8112 92 89

Vanadio greggio; cascami e avanzzi; polveri 8112 92 91

Germanio greggio; cascami e avanzzi; polveri 8112 92 95

Cermet greggio 8113 00 20

SEMILAVORATI SIDERURGICI

LINGOTTI

LINGOTTI 72061000

LINGOTTI 72069000

LINGOTTI 72181000

LINGOTTI 72241010

LINGOTTI 72241090

BRAMME

BRAMME 72071210

BRAMME 72072032

BRAMME 72189110

BRAMME 72189180

BLUMI BILLETTE

BLUMI BILLETTE 72071111

BLUMI BILLETTE 72071114

BLUMI BILLETTE 72071116

BLUMI BILLETTE 72071912

BLUMI BILLETTE 72071980

BLUMI BILLETTE 72072011

BLUMI BILLETTE 72072015

BLUMI BILLETTE 72072017

BLUMI BILLETTE 72072052

BLUMI BILLETTE 72072080

BLUMI BILLETTE 72189911

BLUMI BILLETTE 72189920

BLUMI BILLETTE 72249002

BLUMI BILLETTE 72249003

BLUMI BILLETTE 72249005

BLUMI BILLETTE 72249007
BLUMI BILLETTE 72249014
BLUMI BILLETTE 72249031
BLUMI BILLETTE 72249038

COILS

COILS 72081000
COILS 72082500
COILS 72082600
COILS 72082700
COILS 72083600
COILS 72083700
COILS 72083800
COILS 72083900
COILS 72191100
COILS 72191210
COILS 72191290
COILS 72191310
COILS 72191390
COILS 72191410
COILS 72191490
COILS 72251910
COILS 72253010
COILS 72253030
COILS 72253090

ROTAIE E ARMAMENTO

ROTAIE E ARMAMENTO 73021021
ROTAIE E ARMAMENTO 73021023
ROTAIE E ARMAMENTO 73021029
ROTAIE E ARMAMENTO 73021040
ROTAIE E ARMAMENTO 73021050
ROTAIE E ARMAMENTO 73024000

PALANCOLE

PALANCOLE 73011000

TONDO c.a. IN BARRE

TONDO c.a. IN BARRE 72142000
TONDO c.a. IN BARRE 72149910

VERGELLA

VERGELLA 72131000
VERGELLA 72132000
VERGELLA 72139110
VERGELLA 72139120
VERGELLA 72139141
VERGELLA 72139149
VERGELLA 72139170
VERGELLA 72139190
VERGELLA 72139910
VERGELLA 72139990
VERGELLA 72210010
VERGELLA 72210090

VERGELLA 72271000
VERGELLA 72272000
VERGELLA 72279010
VERGELLA 72279050
VERGELLA 72279095

BARRE CALDO MERCANTILI

BARRE CALDO MERCANTILI 72143000
BARRE CALDO MERCANTILI 72149931
BARRE CALDO MERCANTILI 72149939
BARRE CALDO MERCANTILI 72149950
BARRE CALDO MERCANTILI 72149971
BARRE CALDO MERCANTILI 72149979
BARRE CALDO MERCANTILI 72149995
BARRE CALDO MERCANTILI 72221111
BARRE CALDO MERCANTILI 72221119
BARRE CALDO MERCANTILI 72221181
BARRE CALDO MERCANTILI 72221189
BARRE CALDO MERCANTILI 72221910
BARRE CALDO MERCANTILI 72221990
BARRE CALDO MERCANTILI 72281020
BARRE CALDO MERCANTILI 72282091
BARRE CALDO MERCANTILI 72283020
BARRE CALDO MERCANTILI 72283041
BARRE CALDO MERCANTILI 72283049
BARRE CALDO MERCANTILI 72283061
BARRE CALDO MERCANTILI 72283069
BARRE CALDO MERCANTILI 72283089
BARRE CALDO MERCANTILI 72288000

MERCANTILI PIATTI

MERCANTILI PIATTI 72149110
MERCANTILI PIATTI 72149190
MERCANTILI PIATTI 72282010
MERCANTILI PIATTI 72283070

NASTRI CALDO < 600 mm.

NASTRI CALDO < 600 mm. 72111400
NASTRI CALDO < 600 mm. 72111900
NASTRI CALDO < 600 mm. 72126000
NASTRI CALDO < 600 mm. 72201100
NASTRI CALDO < 600 mm. 72201200
NASTRI CALDO < 600 mm. 72261910
NASTRI CALDO < 600 mm. 72269120
NASTRI CALDO < 600 mm. 72269191
NASTRI CALDO < 600 mm. 72269199

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72084000
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085120
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085191
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085198
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085210
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085291
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085299

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085310
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085390
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085400
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72089020
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72089080
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72109030
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72111300
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192110
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192190
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192210
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192290
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192300
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192400
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72254012
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72254015
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72254040
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72254060
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72254090

LAMIERE A FREDDO >600

LAMIERE A FREDDO >600 72091500
LAMIERE A FREDDO >601 72091690
LAMIERE A FREDDO >602 72091790
LAMIERE A FREDDO >603 72091891
LAMIERE A FREDDO >604 72092500
LAMIERE A FREDDO >605 72092690
LAMIERE A FREDDO >606 72092790
LAMIERE A FREDDO >607 72092890
LAMIERE A FREDDO >608 72099020
LAMIERE A FREDDO >609 72099080
LAMIERE A FREDDO >610 72193100
LAMIERE A FREDDO >611 72193210
LAMIERE A FREDDO >612 72193290
LAMIERE A FREDDO >613 72193310
LAMIERE A FREDDO >614 72193390
LAMIERE A FREDDO >615 72193410
LAMIERE A FREDDO >616 72193490
LAMIERE A FREDDO >617 72193510
LAMIERE A FREDDO >618 72193590
LAMIERE A FREDDO >619 72199020
LAMIERE A FREDDO >620 72199080
LAMIERE A FREDDO >621 72255020
LAMIERE A FREDDO >622 72255080

BANDA NERA

BANDA NERA 72091899
BANDA NERA 72112380

LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI

LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72091610
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72091710
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72091810
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72092610
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72092710
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72092810
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72112320

LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72251100
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72251990
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72261100
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72261980

LAMIERE/NASTRI STAGNATI

LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72101100
LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72101220
LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72101280
LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72107010
LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72109040
LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72121010
LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72121090
LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72124020

LAMIERE T.F.S.

LAMIERE T.F.S. 72105000
LAMIERE T.F.S. 72125020

LAMIERE/NASTRI ZINCATE

LAMIERE/NASTRI ZINCATE 72104100
LAMIERE/NASTRI ZINCATE 72104900
LAMIERE/NASTRI ZINCATE 72123000
LAMIERE/NASTRI ZINCATE 72259200
LAMIERE/NASTRI ZINCATE 72269930

LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE

LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE 72103000
LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE 72122000
LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE 72259100
LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE 72269910

LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO

LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO 72107080
LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO 72124080
LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO 72259900
LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO 72269970

LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.

LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72102000
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72106100
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72106900
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72109080
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72125030
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72125040
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72125061
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72125069
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72125090

TUBI SENZA SALDATURA

TUBI SENZA SALDATURA 73041100

TUBI SENZA SALDATURA 73041910
TUBI SENZA SALDATURA 73041930
TUBI SENZA SALDATURA 73041990
TUBI SENZA SALDATURA 73042200
TUBI SENZA SALDATURA 73042300
TUBI SENZA SALDATURA 73042400
TUBI SENZA SALDATURA 73042910
TUBI SENZA SALDATURA 73042930
TUBI SENZA SALDATURA 73042990
TUBI SENZA SALDATURA 73043120
TUBI SENZA SALDATURA 73043180
TUBI SENZA SALDATURA 73043910
TUBI SENZA SALDATURA 73043952
TUBI SENZA SALDATURA 73043958
TUBI SENZA SALDATURA 73043992
TUBI SENZA SALDATURA 73043993
TUBI SENZA SALDATURA 73043998
TUBI SENZA SALDATURA 73044100
TUBI SENZA SALDATURA 73044910
TUBI SENZA SALDATURA 73044993
TUBI SENZA SALDATURA 73044995
TUBI SENZA SALDATURA 73044999
TUBI SENZA SALDATURA 73045112
TUBI SENZA SALDATURA 73045118
TUBI SENZA SALDATURA 73045181
TUBI SENZA SALDATURA 73045189
TUBI SENZA SALDATURA 73045910
TUBI SENZA SALDATURA 73045932
TUBI SENZA SALDATURA 73045938
TUBI SENZA SALDATURA 73045992
TUBI SENZA SALDATURA 73045993
TUBI SENZA SALDATURA 73045999
TUBI SENZA SALDATURA 73049000

TUBI SALDATI

TUBI SALDATI 73051100
TUBI SALDATI 73051200
TUBI SALDATI 73051900
TUBI SALDATI 73052000
TUBI SALDATI 73053100
TUBI SALDATI 73053900
TUBI SALDATI 73059000
TUBI SALDATI 73061110
TUBI SALDATI 73061190
TUBI SALDATI 73061910
TUBI SALDATI 73061990
TUBI SALDATI 73062100
TUBI SALDATI 73062900
TUBI SALDATI 73063011
TUBI SALDATI 73063019
TUBI SALDATI 73063041
TUBI SALDATI 73063049
TUBI SALDATI 73063072
TUBI SALDATI 73063077
TUBI SALDATI 73063080
TUBI SALDATI 73064020
TUBI SALDATI 73064080
TUBI SALDATI 73065020

TUBI SALDATI 73065080
TUBI SALDATI 73066110
TUBI SALDATI 73066192
TUBI SALDATI 73066199
TUBI SALDATI 73066910
TUBI SALDATI 73066990
TUBI SALDATI 73069000

PRODOTTI FUCINATI

PRODOTTI FUCINATI 72141000
PRODOTTI FUCINATI 72223051
PRODOTTI FUCINATI 72223091
PRODOTTI FUCINATI 72281050
PRODOTTI FUCINATI 72284010
PRODOTTI FUCINATI 72284090

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72151000
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72155011
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72155019
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72155080
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72159000
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72166110
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72166190
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72166900
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72169110
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72169180
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222011
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222019
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222021
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222029
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222031
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222039
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222081
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222089
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72223097
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72224050
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72224090
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72281090
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72282099
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72285020
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72285040
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72285061
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72285069
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72285080
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72286020
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72286080
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72287090

FILO TRAFILATO

FILO TRAFILATO 72171010
FILO TRAFILATO 72171031
FILO TRAFILATO 72171039
FILO TRAFILATO 72171050
FILO TRAFILATO 72171090
FILO TRAFILATO 72172010

FILO TRAFILATO 72172030
FILO TRAFILATO 72172050
FILO TRAFILATO 72172090
FILO TRAFILATO 72173041
FILO TRAFILATO 72173049
FILO TRAFILATO 72173050
FILO TRAFILATO 72173090
FILO TRAFILATO 72179020
FILO TRAFILATO 72179050
FILO TRAFILATO 72179090
FILO TRAFILATO 72230011
FILO TRAFILATO 72230019
FILO TRAFILATO 72230091
FILO TRAFILATO 72230099
FILO TRAFILATO 72292000
FILO TRAFILATO 72299020
FILO TRAFILATO 72299050
FILO TRAFILATO 72299090

NASTRO A FREDDO

NASTRO A FREDDO 72112330
NASTRO A FREDDO 72112900
NASTRO A FREDDO 72119020
NASTRO A FREDDO 72119080
NASTRO A FREDDO 72202021
NASTRO A FREDDO 72202029
NASTRO A FREDDO 72202041
NASTRO A FREDDO 72202049
NASTRO A FREDDO 72202081
NASTRO A FREDDO 72202089
NASTRO A FREDDO 72209020
NASTRO A FREDDO 72209080
NASTRO A FREDDO 72262000
NASTRO A FREDDO 72269200

SEMILAVORATI FUCINATI

SEMILAVORATI FUCINATI 72071190
SEMILAVORATI FUCINATI 72071290
SEMILAVORATI FUCINATI 72071919
SEMILAVORATI FUCINATI 72072019
SEMILAVORATI FUCINATI 72072039
SEMILAVORATI FUCINATI 72072059
SEMILAVORATI FUCINATI 72189919
SEMILAVORATI FUCINATI 72189980
SEMILAVORATI FUCINATI 72249018
SEMILAVORATI FUCINATI 72249090

[Allegato 2](#) (in formato pdf)

(previsto dall'articolo 2, comma 2)

